

Decreto federale concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976¹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

visto l'articolo 167 della Costituzione federale²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2001³,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito quadro di 1500 milioni di franchi al fine di assicurare il finanziamento dell'aiuto umanitario della Confederazione per un periodo di almeno quattro anni.

² Esso sarà versato quando sarà esaurito il credito quadro precedente, ma al più presto a partire dal 1° luglio 2002.

³ I crediti annui di pagamento saranno iscritti al bilancio.

Art. 2

Il credito summenzionato potrà essere utilizzato in vista del finanziamento:

- a. dei contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura accordati a organizzazioni internazionali (intergovernative o non governative) e ad enti assistenziali internazionali, come pure alla realizzazione delle operazioni umanitarie decise dal Consiglio federale;
- b. delle azioni dirette all'estero del Corpo svizzero d'aiuto umanitario, come pure della formazione e dell'equipaggiamento dei membri del Corpo;
- c. l'assunzione, in seno al Corpo svizzero d'aiuto umanitario e all'estero, del personale necessario per la messa in atto e il sostegno alle azioni dirette dell'aiuto umanitario della Confederazione;
- d. della fornitura di prodotti lattieri di origine svizzera;
- e. di aiuto alimentare di altro tipo, segnatamente con cereali o prodotti cereali-coli;

¹ RS 974.0

² RS 101

³ FF 2002 1997

- f. di ogni altra forma di aiuto umanitario atta al raggiungimento degli obiettivi dell'aiuto umanitario della Confederazione.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.